



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
Provincia di Brescia

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10443	
DELIBERAZIONE N. 31	

C O P I A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari "G. Tovini".

Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

	presente	assente
- BRUGALI GIANLUIGI	X	
- CHITTO' GLORIA	X	
- DALLAVALLE FRANCESCO	X	
- BRUGALI LAURA	X	
- RICCI ALESSANDRO	X	
- OSSOLI FRANCESCO	X	
- PEDRALI MARIO	X	
- MARCHETTI PIETRO	X	
- FENAROLI SANTINA	X	
- PODAVITTE PRIMO	X	
- SQUARZONI BALESTRA LUCA	X	
- LANZANOVA GIORDANO		X
- FILIPPINI CHIARA	X	
Totale	<hr/> 12	<hr/> 1

Presiede il Presidente Alessandro Ricci il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Franca Moroli con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Entra il Consigliere Dallavalle, ora i presenti sono 12.

N. 31 del 18/12/2019: VARIAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione”* ed, in particolare, gli art. 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

VISTO il D.Lgs. 23/2011: *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”*;

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13;

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al mese di gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, al capo II – L'Imposta Municipale Propria - approvato con propria deliberazione di C.C. n. 07 del 27/02/2014;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 6 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO inoltre che la Manovra di bilancio 2020 ha accorpato l'IMU e la Tasi fissando l'aliquota di base all'8,6 per mille, aumentando rispetto al 7,6 per mille attuale e dando inoltre la facoltà alle amministrazioni comunali di elevare l'aliquota fino al 10,6 per mille.

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 nel seguente modo:

- ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,86 per cento, aumentata di 0,1 punti percentuali rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 13, comma 6), portando l'aliquota allo **0,96** per cento;
- ALIQUOTA dello **0,40** per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRECISATO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (espressi in data 02/12/2019 dal responsabile dell'area economico-finanziaria e commercio rag. Mirani Moira) ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

UDITE le dichiarazioni di voto dei capigruppo consiliari:

- Filippini: contrario,
- Podavitte: contrario,
- Ricci: favorevole,

Con voti:

- favorevoli n. 9,
 - contrari n. 3 (Podavitte, Squarzone, Filippini),
 - astenuti n. 0,
- resi in forma palese da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, le aliquote nelle seguenti misure:
 - ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,86 per cento, aumentata di 0,1 punti percentuali rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 13, comma 6), portando l'aliquota allo **0,96** per cento;
 - ALIQUOTA dello **0,40** per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
2. di stabilire, relativamente all'abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3. di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale iscritto al catasto (usufrutto) su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;
4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dipendente Moira Mirani – Cat. D – ufficio economico finanziario - e che la stessa non ha fatto pervenire notizie né dichiarazioni circa un eventuale conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità è invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 co. 4 c.p.a..

Successivamente, il Presidente invita il Consiglio Comunale procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, resa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:

- favorevoli n. 11,
- astenuti n. 0,
- contrari n. 1 (Filippini),

su n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Ricci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Franca Moroli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

N. 09 Reg. Albo 2020

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del responsabile di procedimento, è stata affissa oggi 15 GEN. 2020 all'albo pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Franca Moroli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 15 GEN. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli